

L'affitto di azienda nelle imposte indirette

di Giampaolo Provaggi

Il contratto di affitto di azienda trova applicazione in una casistica molto ampia. La **norma antielusiva** introdotta per questa tipologia contrattuale in tema di **alternatività IVA/registo** dà luogo a **dubbi** interpretativi in relazione alla sua **corretta applicazione**. Recenti interpretazioni dell'Amministrazione finanziaria permettono ora di chiarire gli aspetti relativi al **versamento dell'imposta di registro**.

Il contratto di affitto di azienda prevede il trasferimento in godimento di un complesso di beni organizzato per l'esercizio di impresa, dietro pagamento di un corrispettivo, da parte del proprietario, detto locatore ad un altro soggetto, detto affittuario.

L'art. 2562 c.c. disciplina l'affitto di azienda, richiamando le disposizioni in materia di usufrutto di azienda di cui all'art. 2561 c.c. Tali disposizioni vanno quindi integrate con alcune disposizioni di cui all'art. 1615 c.c. ss.

Si esaminano, di seguito, alcuni aspetti legati alla fiscalità indiretta di questa tipologia contrattuale.

L'inquadramento generale

L'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che costituiscono prestazioni di servizi le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili, se effettuate verso corrispettivo. Di conseguenza, il prezzo dell'affitto è soggetto a IVA e l'imposta di registro è dovuta in misura fissa pari a 168 euro, ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 11 della tariffa, parte I, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) (1).

Se l'affitto riguarda l'unica azienda posseduta dall'imprenditore individuale, quest'ultimo perde la qualifica di imprenditore, non applicandosi quindi l'IVA (2). Dapprima con la C.M. 19 marzo 1985, n. 26/321285 e poi con la C.M. 4 novembre 1986, n. 72/14552 (3) il Ministero delle finanze ha infatti ritenuto che la concessione in affitto dell'unica azienda comporta la sospensione dalla soggettività IVA, con conseguente esonero dagli adempimenti connessi e dal diritto alla detrazione dell'imposta.

Il soggetto concedente mantiene quindi il numero di partita IVA, ma è esonerato dai relativi obblighi richiesti per legge. Se al termine del contratto di affitto si avrà la prosecuzione dell'attività imprenditoriale si riutilizzerà lo stesso numero di partita IVA e gli stessi registri.

Operativamente è necessario presentare in ogni caso il modello di variazione IVA.

In tale fattispecie l'imposta di registro si applica con le seguenti aliquote:

- contratto con previsione di canoni separati per immobili (aliquota del 2% - art. 5 della tariffa, parte I, allegata al T.U.R., sugli specifici valori) e per tutte le altre categorie di beni (aliquota del 3% art. 9 della tariffa, parte I, allegata al T.U.R.);
- contratto con canone unico, aliquota 3% (art. 9 della tariffa, parte I, allegata al T.U.R.).

La norma antielusiva

Il comma 10-*quater* dell'art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto una nor-

Giampaolo Provaggi - Professore a contratto nel corso di ragioneria professionale presso l'Università di Genova - Dottore commercialista in Milano e Loano

Note:

(1) Fa eccezione l'azienda agricola il cui affitto è esente ai fini IVA (art. 10, punto 8) e soggetto a registro con aliquota 0,5%, della Tariffa, parte prima, art. 5 del T.U.R.

(2) Analogo trattamento spetta alla società semplice esercente attività agricola che affitta l'azienda. Così risoluzione 23 novembre 2007, n. 340/E, in *Banca Dati BIG*, IPSOA. In tal caso ciò potrebbe però comportare l'applicazione dell'IVA sui beni posseduti per destinazione a finalità estranee all'impresa.

(3) Entrambe in *Banca Dati BIG*, IPSOA.

ma antielusiva che prevede, se sussistono determinate ipotesi, l'estensione del nuovo regime di tassazione indiretta applicabile alle locazioni di fabbricati, anche all'affitto di azienda (4).

Le condizioni che si debbono contemporaneamente verificare affinché si renda applicabile la disposizione di cui sopra sono le seguenti (5):

a) il valore normale dei fabbricati, come determinato ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 633/1972, deve essere superiore al 50% del valore complessivo dell'azienda;

b) l'eventuale applicazione dell'IVA e dell'imposta di registro secondo le regole previste per l'affitto d'azienda, unitariamente considerate, deve consentire di conseguire un risparmio d'imposta rispetto a quella prevista per le locazioni di fabbricati.

Per quanto concerne la prima condizione, stante il dispositivo normativo, si ritiene che per «valore normale» si intende il valore di mercato.

I dubbi sorgono allora in relazione alla determinazione del «valore complessivo» dell'azienda cui rapportare il valore dei fabbricati. Nulla dicendo la norma in merito ai criteri di valutazione (al valore corrente o al valore contabile), si ritiene corretto optare per una valutazione basata sui valori di mercato in quanto, così operando, si rendono omogenei i criteri di valutazione del fabbricato e del complesso dell'azienda. Va infine valutato se nel valore complessivo dell'azienda si deve considerare, o meno, l'avviamento.

Un'indicazione in tale senso si può trarre dai chiarimenti forniti, in materia di *participation exemption*, dall'Amministrazione finanziaria con la circolare 4 agosto 2004, n. 36/E (6). Infatti, in tale documento, al punto 2.3.4, in relazione ai criteri per la determinazione della sussistenza o meno del requisito della commercialità richiesto dalla lett. d), comma 1, art. 87 del T.U.I.R., viene precisato che «l'entità del patrimonio rilevante ai fini della verifica di prevalenza degli immobili, deve essere assunta a valori correnti e non a valori contabili; pertanto il confronto da effettuare è tra valore degli immobili in parola e valore dell'intero patrimonio sociale, considerando anche gli avviamenti positivi e negativi anche se non iscritti».

Al fine di giungere, quindi, ad una corretta valutazione, in molti casi potrebbe essere necessario procedere ad apposite perizie di stima.

Per quanto concerne la seconda condizione, si deve naturalmente distinguere il caso dell'imprenditore individuale che affitti l'unica azienda da quello della società o dell'imprenditore che affitti il ramo. Infatti, come visto, nel primo caso il problema pare non porsi, considerando il fatto che, come detto retro, con l'unica azienda si ha l'assoggettamento alla sola imposta di registro con aliquota 3% (2% per la parte immobiliare, a certe condizioni), e quindi sempre superiore.

In riferimento agli affitti con IVA, invece, è necessario innanzitutto chiarire se la comparazione fra le diverse tipologie di tassazione deve essere fatta fra ammontari «in termini assoluti» o fra «carichi fiscali», intendendosi per questi ultimi le imposte che «rimangono a carico» dei contraenti.

Se si ragiona infatti con il primo parametro, il confronto sarà:

a) per gli immobili abitativi (7), fra l'ammontare dell'imposta di registro (2%) delle locazioni (sempre esenti IVA) con l'IVA 20% dell'azienda. La risoluzione 6 febbraio 2008, n. 35/E (8) consente di applicare la riduzione dell'imposta di registro prevista dalla nota I) dell'art. 5 della Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R., qualora il pagamento della stessa avvenga in un'unica soluzione per l'intera durata del contratto;

b) per gli immobili strumentali, fra l'ammontare dell'IVA oltre l'imposta di registro fissa (168 euro), con l'IVA oltre l'imposta di registro proporzionale (1%) delle locazioni. Naturalmente, ciò ove il conduttore sia «a detrazione limitata», mentre negli altri casi, in assenza di opzione, per la locazione si ha l'esenzione da IVA con l'applicazione della sola

Note:

(4) Tali disposizioni, come chiarito dalla circolare 16 novembre 2006, n. 33/E, punto 3, in *Corr. Trib.* n. 2/2007, pag. 143, con commento di R. Fanelli, si applicano ai contratti di affitto di azienda o di ramo stipulati a partire dal 12 agosto 2006.

(5) Circolare 4 agosto 2006, n. 27/E, punto 3, in *Corr. Trib.* n. 35/2006, pag. 2795, con commento di F. Ricca.

(6) In *Corr. Trib.* n. 34/2004, pag. 2699, con commento di R. Fanelli.

(7) Può essere il caso di *residence* o alberghi accatastati come abitativi (quello della categoria catastale è il riferimento da assumere secondo la circolare n. 27/E del 2006, cit., - per distinguere gli immobili strumentali da quelli abitativi). La circolare 1° marzo 2007, n. 12/E, punto 5, in *Corr. Trib.* n. 14/2007, pag. 1161, con commento di D. Buono e G. De Candia pare circoscrivere l'applicazione del comma 10-*quater* al solo caso degli immobili strumentali.

(8) In *Banca Dati BIG*, IPSOA.

imposta di registro con aliquota dell'1%.

Qualora si ritenga invece corretto il secondo parametro, l'esame si deve spostare sulle conseguenze del regime IVA per il locatore ed il conduttore, al fine di determinare esattamente «il costo complessivo» per i contraenti. In tale ipotesi, come precisato dalla circolare 4 agosto 2006, n. 27/E, punto 2.2 (9), la percentuale di detrazione del conduttore «deve essere valutata inizialmente al momento della stipula del contratto» e nel documento deve essere «menzionata la relativa dichiarazione del conduttore».

Si ritiene più rispondente alla disposizione in esame la seconda soluzione, stante la finalità antielusiva e la necessità di operare applicando le medesime regole. L'Amministrazione finanziaria, nella circolare 1° marzo 2007, n. 12/E, par. 5 e, di fatto, nella risoluzione n. 35/E del 2008, ha scelto «una terza via», concludendo che non si debba tener conto «degli effetti che il trattamento fiscale di esenzione o di imponibilità ad IVA, applicabile alle cessioni di fabbricati, produce in termini di detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti», né per il locatore né per il conduttore. L'Agenzia ha quindi affermato che, in caso di locazione d'azienda con prevalenza immobiliare, «la *ratio* antielusiva della norma richiede di individuare il regime di maggior sfavore nella applicazione della imposta proporzionale di registro, prevista per tutte le locazioni di fabbricati strumentali, sia imponibili che esenti, poste in essere ai sensi dell'art. 10, n. 8, del D.P.R. n. 633/1972. In relazione a tale aspetto, in sostanza, l'applicazione del regime di tassazione previsto per i fabbricati strumentali risulterà sempre più sfavorevole rispetto a quello previsto per le locazioni di azienda».

Le indicazioni dell'Amministrazione finanziaria, pur semplificando l'attuazione della disposizione,

IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE

Determinazione del valore complessivo dell'azienda

— Il D.L. n. 223/2006 ha previsto che, affinché il regime di tassazione indiretta applicabile alle locazioni di fabbricati venga esteso anche alle locazioni di azienda, il **valore normale** dei fabbricati deve essere **superiore al 50% del valore complessivo dell'azienda**. Sorge il dubbio in relazione alla determinazione del «valore complessivo» dell'azienda cui rapportare il valore dei fabbricati.

— Nulla dicendo la norma in merito ai criteri di valutazione (al valore corrente o al valore contabile), si ritiene corretto optare per una **valutazione** basata sui **valori di mercato** in quanto, così operando, si rendono **omogenei i criteri di valutazione del fabbricato e del complesso dell'azienda**. Va infine valutato se nel valore complessivo dell'azienda si deve considerare, o meno, l'avviamento.

non sono condivisibili perché portano all'applicazione indiscriminata dell'imposta di registro con l'aliquota dell'1%, senza tener conto della disposizione di legge in esame che prevede invece la verifica dell'onerosità per i differenti casi.

In riferimento alla determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, si ritiene vi sia sempre l'assorbimento del canone non legato all'immobile. Ne consegue che l'intero canone sarà assoggettato all'imposta dell'1%. Ciò anche ove nel contratto risulti l'evidenza del canone relativo alla parte immobiliare. Una tale conclusione deriva dal preciso dettato normativo.

Il versamento dell'imposta di registro

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di registro dovuta, è necessario comprendere se deve essere effettuato all'atto della registrazione per tutta la durata del contratto di affitto, o se in più soluzioni annuali. I problemi che si originano dall'applicazione della prima ipotesi sono, oltre all'esborso immediato, anche l'impossibilità, in caso di risoluzione anticipata del contratto di affitto di azienda, di recuperare le imposte versate.

Al proposito si devono fare alcune osservazioni preliminari.

Il comma 10-*quater* dell'art. 35 del D.L. n. 223/2006 prevede che «le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende».

La DRE della Lombardia ha interpretato in modo restrittivo, in varie risposte a quesiti sull'argomento, il rinvio del comma 10-*quater* alle disposizioni previste per le locazioni, affermando che non si

Note:

(9) Cit. nota 5.

possono applicare alla locazione d'azienda tutte le norme specificamente previste per le locazioni immobiliari. In effetti, dall'analisi del dettato normativo, è difficile comprendere le limitazioni che la DRE pone. La pretesa è quella di applicare l'art. 43 comma 1, lett. h), del T.U.R. (10). Stante quanto sopra, vi è quindi l'impossibilità di applicare l'art. 17 del T.U.R., in

quanto nel caso di specie non si tratta di locazione immobiliare. Va rammentato che l'art. 17 del T.U.R. prevede al comma 3 che «per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1».

È quindi chiaro che qualora non si applichi il dettato dell'art. 17 del T.U.R., il versamento deve corrispondere all'importo complessivo dell'imposta dovuta per l'intera durata del contratto, come anche chiaramente illustrato nella C.M. 16 gennaio 1998, n. 12/E, par. 4.2 (11), per l'ipotesi di un contratto relativo ad un immobile non urbano.

Una tale conclusione potrebbe, poi, essere suffragata dall'ordinanza della Corte costituzionale 28 dicembre 2006, n. 461 (12) in tema di rifiuto del parziale rimborso dell'imposta di registro a seguito di risoluzione anticipata di un contratto di affitto di azienda. Il problema sottoposto alla Corte era relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del T.U.R., poiché originerebbe una disparità di trattamento fra fattispecie simili quali la locazione di immobili e l'affitto di azienda. La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione in quanto ha ritenuto che le fattispecie non siano fra loro paragonabili.

OSSERVAZIONI CRITICHE

Affitto di azienda

e locazione immobiliare

Si ritiene che l'**assimilazione** fra affitto di azienda e locazione immobiliare, nella particolare fattispecie del comma 10-quater dell'art. 35 del D.L. n. 223/2006, debba essere **totale** e quindi si debbano applicare **tutte le regole** previste per il **rapporto di riferimento**, comprese quelle sulla **registrazione**.

Per tentare di dirimere la questione è necessario innanzitutto comprendere quali sono i fabbricati cui fa riferimento l'art. 35, comma 10-quater, del D.L. n. 223/2006. La circolare n. 12/E del 2007, punto 5) (13), indica che le disposizioni di cui al comma 10-quater si applicano ai fabbricati strumentali. Ed il trattamento ai fini dell'imposta di registro di tale

tipologia è disciplinato dall'art. 5 del T.U.R. che fa riferimento a «immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8)». E tale ultimo articolo si applica alle «locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni». Per individuare i fabbricati di cui si discute si può far riferimento alla circolare n. 12/E del 2007 che, al punto 6, ricordando che sono tali gli immobili che rientrano nelle categorie catastali B, C, D, E, rimanda alla circolare n. 27/E del 2006, che esclude dagli immobili abitativi quelli classificati come A/10 e precisa che «per un corretto inquadramento delle nuove disposizioni è utile premettere che la distinzione tra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali deve essere operata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati».

Quindi, secondo le indicazioni dell'Amministrazione finanziaria, le nuove disposizioni si applicano a quei casi di affitto di azienda in cui i fabbricati strumentali urbani rappresentino oltre il 50% del valore dell'azienda. E solo in tal caso si applicano le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione degli immobili.

Pare a chi scrive che l'assimilazione fra affitto di azienda e locazione immobiliare, nella particolare

Note:

(10) «Per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto».

(11) In *Corr. Trib.* n. 15/1998, pag. 1158.

(12) In *Banca Dati BIG*, IPSOA.

(13) Cit. nota 7.

fattispecie del comma 10-*quater*, debba essere totale e quindi si debbano applicare tutte le regole previste per il rapporto di riferimento, comprese quelle sulla registrazione.

Infatti l'affitto di azienda non viene tassato come istituto autonomo, come nel caso trattato dalla Corte costituzionale, bensì perché la parte immobiliare (urbana) è prevalente. Ne consegue che lo stesso è tassato come contratto di locazione immobiliare e non secondo le regole proprie della fattispecie contrattuale. A conferma di tale interpretazione è intervenuta, pur se indirettamente, la risoluzione n. 35/E del 2008. La stessa, infatti ha affermato, come visto, che «qualora l'affitto di azienda abbia durata pluriennale, al fine del confronto con la disciplina dettata in materia di locazione di immobili strumentali, si dovrà tener conto anche della disposizione dettata dalla nota I) all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R., nella parte in cui prevede una riduzione dell'imposta di registro se il pagamento della stessa avvenga in un'unica soluzione per l'intera durata del contratto». L'Amministrazione lascia quindi chiaramente intendere la possibilità di avere una registrazione «unitaria» o «frazionata» del contratto di affitto di azienda.

Il «plafond» IVA

Qualora il concedente sia un esportatore abituale e si avvalga della possibilità di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA, il relativo *plafond* si trasferisce all'affittuario. L'art 8, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che «nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'Ufficio IVA competente per territorio».

SOLUZIONI OPERATIVE

«Plafond» IVA

Qualora il concedente dell'affitto di azienda sia un **esportatore abituale** e si avvalga della possibilità di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA, il relativo «**plafond**» si trasferisce all'**affittuario**. Le «Dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività» (modelli AA9/9 e AA7/9) contengono un'**apposita casella** che deve essere barrata per comunicare l'intenzione di avvalersi del cennato beneficio.

Le «Dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività» (modelli AA9/9 e AA7/9) (14) contengono un'apposita casella che deve essere barrata per comunicare l'intenzione di avvalersi del cennato beneficio. Tale adempimento «tiene luogo della comunicazione prevista dall'art. 8, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972» (15).

La cessione di cespiti

La C.M. 30 maggio 1995, n. 154/E (16) tratta il solo caso di cessione da parte del concedente, ma non pare precludere altre ipotesi.

Qualora l'affittuario ceda un cespite facente parte del complesso aziendale affittato (17), si possono verificare le seguenti situazioni.

Senza deroga all'art. 2561 c.c.

Il locatario dovrebbe avere, vigente il contratto, piena disponibilità dei beni mobili ricevuti in locazione. Ai fini IVA, la fattura per la cessione è emessa dall'affittuario.

Deroga all'art. 2561 c.c.

In tale fattispecie, ai fini IVA, la fattura per la cessione è emessa dal locatore.

Note:

(14) Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 11 dicembre 2007 è stato approvato il modello AA7/9 da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2008, per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA dei soggetti diversi dalle persone fisiche, mentre il modello AA9/9 è stato approvato per le imprese individuali con provvedimento del Direttore dell'Agenzia 5 febbraio 2008, con utilizzo dal 7 febbraio 2008.

(15) Circolare 27 febbraio 2003, n. 8/D, par. I, in *Banca Dati BIG*, IPSOA.

(16) Par. 7.4. In *Corr. Trib.* n. 25/1995, pag. 1783.

(17) In generale, è preferibile disciplinare contrattualmente la cessione dei cespiti vigente l'affitto, stabilendo il ruolo di locatore ed affittuario. Per gli immobili e per i beni mobili registrati vi dovrà logicamente essere il coinvolgimento del locatore. In generale, si può disciplinare contrattualmente la cessione dei cespiti vigente l'affitto, consentendola espressamente o impedendola.

La responsabilità per i debiti fiscali

Il conduttore normalmente non risponderà per i debiti del locatore ad eccezione di quelli verso i lavoratori dipendenti, in quanto non si applica il dettato dell'art. 2560 c.c., a meno di disposizione contrattuale in tal senso.

Si ritiene che tale assunto possa valere anche per i debiti fiscali. L'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 assume validità infatti solo in caso di cessione di azienda o di ramo della medesima.

D'altra parte, nel caso in cui, al termine del contratto di affitto, sull'azienda gravino dei debiti, anche fiscali che scaturiscono dalla gestione dell'af-

fittuario, non si avrà una responsabilità del locatore, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (18).

Nota:

(18) Cass. 8 maggio 1981, n. 3027, in *Banca dati La Legge Plus*, IPSOA. Deroga è rappresentata dal contratto di locazione ai sensi dell'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Per i debiti tributari, al contrario, M. Levis e E. Gromis di Trana, «L'affitto d'azienda», in *Il Sole-24 Ore*, 2006, pag. 288, ritengono, «che può verificarsi una responsabilità tributaria del concedente per i debiti di imposta contratti dall'affittuario nel periodo in cui questi era titolare dell'azienda affittata».

RIVISTE

Trusts e attività fiduciarie

Bimestrale di approfondimento scientifico e professionale

Direttore scientifico: M. Lupoi

Comitato scientifico: S.M. Carbone, U. Carnevali, G. De Nova, A. Fantozzi, A. Fedele, F. Gallo, A. Gambaro, D. Hayton, N. Lipari, F. Marchetti, A. Palazzo, V. Uckmar, G. Visentini.

La pubblicazione offre agli studiosi e ai professionisti gli strumenti conoscitivi sui quali costruire l'originale via italiana al trust e acquisire le fonti legislative e giurisprudenziali per meglio gestire questa tecnica negoziale.

In ogni numero: l'**approfondimento scientifico e professionale** dei temi di maggiore attualità; i testi completi di **sentenze italiane e straniere**; la **legislazione** e la **prassi negoziale** per la stesura degli atti istitutivi di trust.

PRODOTTI COLLEGATI

Collana Quaderni

"Trusts e attività fiduciarie"

- Leggi tradotte
- Introduzione ai trust e profili applicativi tra dottrina, prassi e giurisprudenza
- Il Trust di protezione patrimoniale
- La giurisprudenza italiana sui trust - II edizione - Dal 1899 al 2006
- Leggi tradotte - II
- Trust: opinioni a confronto
- La legge di Malta sui trust - L'introduzione del trust nel diritto civile maltese

➤ La legge di Jersey sul trust - Jersey nel modello internazionale dei trust

Periodicità: bimestrale

Abbonamento annuale: € 250,00

Compreso nel prezzo dell'abbonamento, **Dottrina e Fisco**, il motore di ricerca unico che arricchisce e completa l'informazione delle riviste, consentendo un'accesso rapido a tutti gli articoli pubblicati



www.dottrinaefisco.it

Per informazioni:

- Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa: (tel. 02.82476794 - fax 02.82476799)
- Agenzia Ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzie)
- www.ipsoa.it